

UILPA Penitenziari



MINUTA

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE  
Servizio Ordinamento e Contenzioso  
Divisione I

333-A/9809.G.C

ROMA 6.7.1996

OGGETTO: Art. 33 del D.P.R. 31.7.1995-395. Tutela legale  
di Pubblica Sicurezza o di Polizia Giudiziaria o di  
militari in servizio di pubblica sicurezza.  
Applicazione art. 32 della legge 22.5.1975 n. 152.

*Trasmettiamo  
a noi  
Dirigenti*  
12-5  
97

AL COMANDO GENERALE DELL' ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Dipartimento dell' Amministrazione Penitenziaria

ROMA

AL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI  
E FORESTALI

Direzione Generale per l'Economia  
Montana e per le foreste

ROMA

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della circolare  
n. 333-A/9801-A.3.5 datata 22.6.1996 concernente l' oggetto.

IL CAPO DELLA POLIZIA

*[Signature]*

CSM

SPEDITO

in data 9.7.96

*[Signature]*

UILPA Penitenziari

MILITARE  
INTERNO 314

MOQ. 4 P.3.C

CAU/BA80



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE  
Servizio Ordinamento e Contenzioso  
Divisione II

N.333-A/9801-A.3.5

Roma, 22.6.1996

OGGETTO: Art. 33 del D.P.R. 31.7.1995 - 395 - Tutela Legale.  
Procedimento a carico di ufficiali o agenti di  
Pubblica Sicurezza o di Polizia Giudiziaria o di  
militari in servizio di pubblica sicurezza.  
Applicazione art. 32 della Legge 22.05.1975 n. 152.

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRAINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>R O M A</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO IL VATICANO	<u>R O M A</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA	<u>R O M A</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI	<u>R O M A</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI	<u>R O M A</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA POLIZIA DI STATO "PALAZZO VIMINALE"	<u>S E D E</u>

# UILPA Penitenziari

AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA  
POLIZIA DI STATO PRESSO IL MINISTERO DEI  
TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE R O M A

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato GENERALE DI  
PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL MINISTERO  
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI R O M A

AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA  
POLIZIA DI STATO PRESSO IL MINISTERO DEL  
LAVORO R O M A

AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA  
POLIZIA DI STATO PRESSO LA REGIONE SICILIA  
NA P A L E R M O

AI SIGG. ISPETTORI DI ZONA LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA  
STRADALE LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI  
FRONTIERA LORO SEDI

AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI  
PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO  
DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA  
FERROVIARIA LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA  
POSTALE PRESSO LE DIREZIONI COMPARTIMEN  
TALI PP.TT. LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA  
DI STATO LORO SEDI

AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO AUTONOMO DELLA  
POLIZIA DI STATO PRESSO IL MINISTERO  
DELL'INTERNO S E D E

AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI

AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA  
DI STATO LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA  
DI STATO LORO SEDI



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO  
RACCOLTA ARMI SENIGALLIA

AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA  
REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. LORO SEDI

AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO  
DELLA POLIZIA DI STATO R O M A

e, per conoscenza:

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA  
PROVINCIA DI BOLZANO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA  
PROVINCIA DI TRENTO

AL SIG. PRESIDENTE LA GIUNTA REGIONALE  
DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

AL SIG. DIRETTORE DELLA SOVRAINTENDENZA  
CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA  
DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA R O M A

AI SIGG. DIRIGENTI GLI UFFICI ISPETTIVI LORO SEDI

Il D.P.R. 31.07.1995 n. 395, concernente il recepimento dell'accordo sindacale, con l'art. 33 ha previsto che: "Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, continua ad applicarsi l'art. 32 della Legge 22 maggio 1975, n. 152".

La introduzione nel testo della congiunzione

"anche" comporta un ampliamento dell'ambito applicativo dell'art. 32 L. 152/75, e quindi la possibilità di concedere il risarcimento delle spese di difesa nei procedimenti penali in cui il dipendente è imputato per fatti diversi da quelli relativi all'uso delle armi od altro mezzo di coazione fisica.

Ipotizzando infatti l'applicazione del citato beneficio nei procedimenti a carico di operatori di P.G. e/o di P.S.: " per fatti compiuti in servizio anche relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica" è stata elisa una delle condizioni normative la cui compresenza era necessaria per la concessione della tutela legale - l'uso delle armi o altro mezzo di coazione fisica - residuando l'indispensabilità del "fatto commesso in servizio da ufficiali o agenti di P.S. o di P.G.".

Mentre quindi in precedenza i fatti relativi all'uso delle armi o di altro strumento di coazione fisica costituivano un presupposto necessario per la concessione della tutela legale ora, alla luce della nuova normativa, rappresentano solo uno dei molteplici casi applicativi.

Alla luce di tale sostanziale innovazione si impone la necessità di ribadire quanto già detto circa la concessione della tutela legale in due circolari (n.800/8820.E.12 del 21.10.1980 e n. 333-A/980.C.A.3.5. del 14.12.1992).

Già in quelle occasioni era stata chiarita:

1. la necessità di rendere edotto il dipendente, nei confronti del quale si è instaurato il procedimento

UILPA Penitenziari

MOD. 4 P. 3 C

INTERNO 314



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

penale, dei limiti stabiliti dalla norma di cui all'art. 32 L. 152/75 e delle possibilità di difesa che gli sono offerte.

In merito si ricorda e si precisa che:

- \* il beneficio di cui all'art. 32 si riferisce solo ai procedimenti penali. Pertanto l'applicabilità di esso non si estende al giudizio civile (nel qual caso il dipendente chiamato a risarcire i danni può chiedere di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 44 R.D. n. 1611/1933).
- \* E' previsto solo il risarcimento delle spese di difesa; pertanto rimangono escluse dal beneficio le "altre spese" quali ad es. quelle di giudizio, che rimangono a carico della parte in causa.
- \* la scelta può orientarsi su un solo difensore di fiducia e non su più liberi professionisti tali da formare "un collegio" di difesa.

2. L'imprescindibilità di fornire con le lettere di trasmissione delle domande, tutte le notizie utili ed eventuali documenti probanti, ai fini della verifica delle condizioni e della sussistenza dei criteri per l'applicazione del beneficio di cui trattasi.

Al riguardo, nel richiamare la particolare attenzione sulla necessità che queste pratiche vengano trattate con la dovuta cura da parte degli uffici, si fa presente che ora, alla luce della nuova disposizione

normativa, non è più sufficiente, come per il passato, l'inoltro con la semplice formula "per dovere d'ufficio".

Si rende, invero, opportuna una maggiore partecipazione responsabile di tutti i superiori, che dovranno esprimersi con una proposta motivata sull'accoglimento o meno della istanza.

Al fine quindi dell'inoltro delle domande di richiesta di tutela legale appare comunque necessario acquisire:

- \* istanza dell'interessato
- \* relazione di servizio di tutti gli operatori intervenuti
- \* atti giudiziari (ad es.: informazione di garanzia, sentenze)
- \* analitica proposta contenente:
  - a) la descrizione dell'operazione;
  - b) la dinamica dei fatti o dei luoghi dove si sono svolti;
  - c) l'indicazione del personale che ha diretto o disposto le operazioni;
  - d) le deposizioni testimoniali;
  - e) i rilievi o accertamenti tecnici;
  - f) pareri motivati di tutti i superiori.
- \* ogni altro utile elemento di valutazione.

Si evidenzia l'importanza della proposta e dei pareri gerarchici. Essi sono elementi indispensabili per la valutazione della vicenda da parte del Dipartimento che deve necessariamente basare le proprie determinazioni sulle notizie fornite da chi, in maniera più approfondita, conosce

UILPA Penitenziari

MOO. 4 P.S.C.

MODULO  
INTERNO 314

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

il fatto, il richiedente ed il contesto ambientale ed operativo nel quale la vicenda si è verificata.

La proposta motivata, ben formulata e contenente tutti gli elementi necessari per la valutazione (forniti dall'interessato a corredo dell'istanza o integrati dall'ufficio), è condizione imprescindibile per avere una determinazione in tempi rapidi e per corrispondere alle esigenze di tempestività, particolarmente avvertite dai richiedenti per orientare le scelte inerenti la strategia difensiva, ed evitare quindi che detta determinazione venga necessariamente differita alla definizione del procedimento penale.

In ogni caso occorrerà anche far presente agli interessati che una eventuale determinazione negativa circa la concessione del beneficio non è da intendersi come assolutamente preclusiva.

L'interessato potrà sempre avanzare un'altra istanza qualora l'evoluzione della vicenda processuale sia a lui favorevole e quando emergano fatti o elementi nuovi che possano far riconsiderare in termini positivi la sua posizione.

La valutazione dell'istanza sarà effettuata in base ai seguenti criteri:

- la convergenza di interessi e di posizioni tra il dipendente e l'Amministrazione. Non è invero ipotizzabile la concessione della tutela legale per reati commessi in



danno all'Amministrazione ed in quei procedimenti nei quali l'Amministrazione si è costituita parte civile. Dovrà quindi risultare in modo chiaro l'assenza di situazioni di incompatibilità e/o conflittualità.

\* che il fatto commesso in servizio e per cui vi è procedimento penale, non solo si sia verificato durante l'espletamento del servizio, ma abbia altresì con il servizio medesimo uno stretto legame strumentale.

Appare il caso di chiarire che "il fatto commesso in servizio" non si riferisce solo alle attività compiute durante "l'orario formale di servizio", intendendo per esso l'orario così come indicato nell'ordine giornaliero di servizio, ma comprende anche tutte quelle attività compiute, al di fuori del "formale orario di servizio", in ottemperanza ai propri doveri ed alle proprie attribuzioni.


Tutte quelle azioni, cioè, compiute di iniziativa del dipendente che, libero dal servizio, si è attivato compiendo un'operazione di polizia o partecipando ad una già in corso.

Il fatto incriminato deve, però, sempre trovare causa ed origine nell'adempimento di un dovere che l'ufficiale o l'agente di p.s. o di p.g. è tenuto a svolgere in ragione delle sue peculiari e specifiche funzioni.

Non rientrano quindi tra le attività oggetto della particolare tutela quelle che hanno trovato solo mera occasione nell'espletamento del servizio. Quelle cioè che non sono riferibili direttamente al servizio stesso

ACOLLARO  
INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ma che, semplicemente, si sono verificate "durante il servizio".

\* che il fatto commesso in servizio e per cui vi è procedimento penale, si riferisca ad un'attività compiuta da ufficiale o agente di p.s. o di p.g. - nell'espletamento delle sue specifiche attribuzioni.

Il preciso riferimento a tali attribuzioni è elemento caratterizzante nella normativa in argomento e, di conseguenza, condizione indefettibile per la concessione della tutela legale.

Non si può perciò prevederne l'applicazione per i fatti, pur avvenuti durante il servizio ed attinenti ai compiti istituzionali, ma concernenti atti riferentisi ad un'attività che non sia espressamente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, (come l'attività gestionale, amministrativa, burocratica) e, meno che mai, per atti posti in essere da appartenenti alla Polizia di Stato, non quali "ufficiali o agenti di p.s. o di p.g.", ma quali privati cittadini.

Si confida nella più scrupolosa osservanza e nella massima diffusione della presente circolare al personale, considerata la delicatezza della materia e le attese di sollecito riscontro da parte dell'Amministrazione alle giuste pretese di quei dipendenti che hanno titolo al beneficio della tutela legale.

Si rimane in attesa di una cortese assicurazione significando che le istanze in argomento e la relativa corrispondenza, dovrà essere indirizzata alla Direzione Centrale del Personale, Servizio Ordinamento e Contenzioso, Divisione II.

IL CAPO DELLA POLIZIA

